

N. 00300/2012 REG.PROV.CAU.
N. 10092/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10092 del 2011, proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

_____, rappresentato e difeso dagli avv. _____, con domicilio eletto presso _____ in Roma, viale Bruno Buozzi, 87,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - Sezione I Quater n. 07816/2011, resa tra le parti, concernente “diniego trasferimento”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di _____

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati
..... (avvocato dello Stato);

Ritenuto che i motivi di appello siano meritevoli di adeguato approfondimento in sede di merito, trattandosi di questione nuova relativa alla corretta esegesi dell'art. 24, 30° comma, l. n. 183 del 2010 e della sua immediata applicabilità alle Forze di Polizia - fra le quali rientra la Polizia Penitenziaria - la cui soluzione è suscettibile di orientare la futura azione amministrativa;

Ritenuto, peraltro, a fronte di un precedente orientamento della Sezione, che al momento sia opportuno lasciare intatta la situazione tracciata dall'amministrazione nel provvedimento di diniego, sospendendo, almeno in via provvisoria l'esecutività della sentenza gravata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività. Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 17 aprile 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)